CAMERA DEI DEPUTATI N. 1571-A

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(Relatore: **SARETTA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 aprile 1984 (Stampato n. 637)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 aprile 1984

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile

Presentata alla Presidenza il 21 maggio 1984

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, già approvato dal Senato, ha un'articolata serie di precedenti di cui occorre dar conto. La direttiva CEE 75/431 aveva indicato una normativa relativa agli scambi intracomunitari di carni fresche di volatili da cortile la quale, traendo origine, sia pur modificandola, dalla direttiva CEE 71/118, non consentiva la commercializzazione di tali carni se non rispondenti a specifici requisiti relativi alla lavorazione ed al confezionamento, in particolare tra gli altri a quello della eviscerazione.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, tale direttiva veniva recepita nel nostro ordinamento, fissandosi al 15 agosto 1981 il termine entro il quale le aziende si sarebbero dovute adeguare al nuovo disposto e quindi introdurre le innovazioni tecnologiche necessarie a garantire il procedimento di eviscerazione totale. Di fatto tale termine, a seguito del recepimento delle direttive comunitarie in data 21 luglio 1981 e 20 luglio 1982, recepite rispettivamente dal decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito, con modificazioni nella legge 4 novembre 1981, n. 618 e dal decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685, veniva prorogato rispettivamente al 15 agosto 1982 e al 31 marzo 1984.

Interviene ora la recente direttiva CEE n. 84/186 del 26 marzo 1984 con la quale, a pochi giorni dallo scadere del termine precedentemente previsto, i competenti organi CEE hanno inteso prevedere per gli Stati membri la possibilità di prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1984 il predetto termine.

Onorevoli colleghi, credo che anche il nostro Paese debba adeguarsi alla direttiva 84/186, in quanto non ostano ragioni tecnico-scientifiche al suo recepimento. È ben vero, infatti, che all'origine della norma sottostavano ragioni di ordine sanitario, che consigliavano l'eviscerazione totale nel procedimento di macellazione, commercializzazione e consumo dei volatili da cortile; d'altro canto, su tale questione, sono stati espressi pareri dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità, nei quali si afferma come non risultino inconvenienti di carattere sanitario dalla commercializzazione del prodotto parzialmente eviscerato; infine la Comunità stessa si è espressa nel senso di una rivalutazione di tale prodotto motivando l'ultima proroga anche sul presupposto della necessità di approfondire alcuni aspetti tecnico-scientifici.

Il mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva in questione, a fronte di un adeguamento degli altri Stati europei, comporterebbe invece evidenti turbative negli scambi commerciali interni ed internazionali, nonché difficoltà per gli organi preposti ai controlli sia alle frontiere che presso le Unità sanitarie locali; infatti, il volume della produzione del prodotto parzialmente eviscerato si aggira attorno al 60/70 per cento del totale, interessando, nel nostro Paese, soprattutto le piccole e medie aziende.

Anche alla luce di tali elementi appare assai opportuna la norma di delegificazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge, con la quale si intende evitare l'ulteriore emanazione di decreti-legge conseguenti ad eventuali disposizioni comunitarie che intendessero prevedere altre proroghe. Si formula peraltro l'auspicio che tale regime di proroghe possa quanto prima essere sostituito da una normativa organica e definitiva.

SARETTA, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

In data 15 maggio 1984 la I Commissione ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

In data 9 maggio 1984 la XI Commissione ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.	*Identico.*

Decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 91 del 31 marzo 1984.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 71/118/CEE del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, modificata dalla direttiva n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, ed in particolare l'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), che ha stabilito la data del 15 agosto 1981 quale termine per l'adeguamento da parte degli stabilimenti alle disposizioni relative alla macellazione ed alla eviscerazione;

Vista la direttiva n. 81/578 del 21 luglio 1981 con la quale gli Stati membri sono stati autorizzati a prorogare fino al 15 agosto 1982 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;

Visto il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 618, con il quale è stato approvato il differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;

Vista la direttiva n. 82/532/CEE del 19 luglio 1982, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 31 marzo 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente attuazione delle direttive CEE nn. 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonchè della direttiva CEE n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685, con il quale è stato approvato l'ulteriore differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;

Vista la direttiva n. 84/186/CEE del 26 marzo 1984, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione dei volatili da cortile parzialmente eviscerati, in attesa che vengano modificate e meglio definite le metodiche dell'ispezione veterinaria del pollame macellato, nonchè regolato il problema del finanziamento dei costi dell'ispezione stessa;

Considerato che il Governo italiano intende avvalersi della facoltà di proroga, nella considerazione che gli aspetti igienico-sanitari della produzione e della commercializzazione dei volatili da cortile debbono essere riesaminati in sede comunitaria ed al fine di evitare turbative nell'approvvigionamento di carni agricole;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1984 il predetto termine che andrà a scadere il 31 marzo 1984;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, differito al 15 agosto 1982 con il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 618, e prorogato al 31 marzo 1984 con decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.

Art. 2.

Con decreto del Ministro della sanità, il termine di cui al precedente articolo 1 può essere differito per adeguarlo ad eventuale analogo differimento disposto con direttiva comunitaria.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1984.

PERTINI

CRAXI — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI